



La fiscalità dei soggetti IAS/IFRS

Adozione dei principi IFRS 15 e IFRS 9: aspetti generali





La disciplina fiscale di determinazione del reddito dei soggetti IAS adopter

Evoluzione ...

Doppio binario
(D.lgs. n. 38/2005)

Derivazione rafforzata
(Legge n. 244/07 –
DM 1° aprile 2009, n. 48)

Disposizioni di
coordinamento
(art. 4, co. 7-ter
D.lgs. n. 38/2005)




Qualificare:

Circolare
n. 7/2011

- *Individuare lo schema giuridico-contrattuale cui ricondurre la specifica operazione sulla base della rappresentazione di bilancio*
- *Individuare se l'operazione genera flussi reddituali o patrimoniali per l'impresa*
- *Individuare se l'operazione che non sia affatto rappresentata nel bilancio IAS compliant, ma sotto il profilo giuridico-formale potrebbe considerarsi fiscalmente realizzata (o viceversa).*



Classificare:



- Individuare la specifica tipologia (o “classe”) di provento o di onere di ciascuna operazione così come qualificata nella rappresentazione IAS compliant
- Individuare la specifica la specifica tipologia (o “classe”) di attivo o passivo della situazione patrimoniale di ciascuna operazione così come qualificata nella rappresentazione IAS compliant



Imputare:

- Individuare la **maturazione economica** che potrebbe essere difforme da quella giuridico-formale
- Individuare il **periodo d'imposta** in cui i componenti reddituali fiscalmente rilevanti devono concorrere a formare la base imponibile
- Individuare le **componenti reddituali** imputate al patrimonio netto (adesso sezione del conto economico complessivo denominata "altre componenti di conto economico" - OCI)



- **Articolo 2, comma 2, Regolamento IAS**

«concorrono... alla formazione del reddito imponibile i componenti positivi e negativi, fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni del testo unico, imputati direttamente a patrimonio per effetto dell'applicazione».

- **Articolo 109, comma 4, Tuir**

«si considerano imputati a conto economico i componenti (di reddito, ndr) imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili internazionali».

Componenti positivi/negativi imputati a PN:

1. **Natura reddituale**
2. **Natura patrimoniale**




Rilevanza fiscale



Limitazioni alla derivazione rafforzata

(Art. 2, co. 2, Regolamento IAS)

- Si applicano le disposizioni del TUIR che:
 - prevedono limiti quantitativi alla deduzione di **componenti negativi** o la loro esclusione o ne dispongono la ripartizione in più periodi di imposta
 - esentano o escludono, parzialmente o totalmente, dalla formazione del reddito imponibile **componenti positivi**, comunque denominati, o ne consentono la ripartizione in più periodi di imposta
 - stabiliscono la rilevanza di componenti positivi o negativi nell'esercizio, rispettivamente, della **loro percezione o del loro pagamento**





Fenomeni meramente valutativi

(chiarimenti circolare n. 7/e del 2011)

- **PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA** (Art. 83 TUIR)
Valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di **qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio** previsti da detti principi contabili.

- VALUTAZIONI COME **FENOMENI AUTONOMI**.

- VALUTAZIONI COME **CONSEGUENZA DELLE Qu.I.C.**
es: acquisto di bene con pagamento differito: il valore fiscale del bene è il valore (attuale) di iscrizione iniziale, contabilizzato al netto della componente finanziaria.





Endorsement contabile-fiscale interno

RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225


(convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10)

Articolo 2, comma 26

Decreto Legislativo 28 febbraio 2005, n. 38

Art. 4, commi da 7-bis a 7-quater

*Adozione
IAS/IFRS
nei bilanci d'esercizio*



*Disposizioni
civilistiche e fiscali
di coordinamento*



Decreto IAS
D M 8 giugno 2011

Art. 4 del d.lgs. n. 38/2005

7-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, ove necessario, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 7-ter, ad emanare eventuali disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP".



Art. 13-bis, comma 10, del D.L. n. 244/2016

10. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, dopo il comma 7-quater, è **aggiunto** il seguente "7-qui-quies. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, ove necessario, entro centocinquanta giorni dalla data di approvazione o aggiornamento dei principi contabili di cui al comma 1 dell'articolo 9-bis ad emanare eventuali **disposizioni di coordinamento** per la determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP".





Dalla derivazione «rafforzata» alla derivazione «ragionata»





OMOLOGAZIONE PRINCIPI IFRS 15 – IFRS 9





IFRS 15 - *Revenue from contracts with customers*

IFRS 15

fissa le regole per la individuazione di un **modello unico**, trasversale per tutti i settori economici, per la contabilizzazione e la rappresentazione in bilancio dei **ricavi** derivanti dalla vendita di beni e servizi

è il risultato di un ampio e articolato progetto avviato congiuntamente da IASB e FASB, nell'ambito del processo di convergenza tra principi contabili statunitensi e principi contabili IAS/IFRS

Omologato
22 set 2016

Decorrenza
1/1/2018



IFRS 15 - Revenue from contracts with customers

Sostituisce:

- **IAS 11** *Construction Contracts*;
- **IAS 18** *Revenue*;
- IFRIC 13 *Customer Loyalty Programmes*;
- IFRIC 15 *Agreements for the Construction of Real Estate*;
- IFRIC 18 *Transfers of Assets from Customers*;
- SIC 31 *Revenue – Barter Transactions Involving Advertising Services*.

Soggetti che stipulano
contratti di fornitura di beni
e servizi prodotti dall'attività
ordinaria dell'impresa

Si applica a **tutti i ricavi** da contratti da **clienti**, tranne che ai:

- contratti di leasing (IAS 17)
- contratti di assicurazione (IFRS 4)
- strumenti finanziari ed altri diritti e obblighi contrattuali (IFRS 9, IFRS 10, IFRS 11, IAS 27, IAS 28)
- scambi non monetari che avvengono tra entità operanti nello stesso business per facilitare le attività di vendita a clienti o clienti potenziali



IFRS 15 - *Revenue from contracts with customers*

F I N A L I T A'

L'IFRS 15 contiene i criteri per dare **informazioni** circa la **natura**, la **tempistica**, **l'ammontare** e **l'incertezza delle entrate** e, in generale, dei **flussi di cassa derivanti dai contratti con i clienti**.

Il principio di fondo è quello di **misurare e rilevare i ricavi** relativi al trasferimento di beni e servizi in funzione del corrispettivo a cui l'entità ha diritto in cambio di quei beni e quei servizi


Il principio adotta il «**modello del ricavo**», che prevede la contabilizzazione del ricavo al momento in cui (ovvero mentre) l'impresa trasferisce beni e servizi al cliente.

Si compone di **cinque fasi**



IFRS 15 - *Revenue from contracts with customers*

Le **cinque fasi** della
rilevazione dei ricavi





IFRS 15 - *Revenue from contracts with customers*

1. Identificazione del contratto





IFRS 15 - Revenue from contracts with customers

1. Identificazione del contratto

L'entità **deve** contabilizzare il contratto se **tutte** le seguenti condizioni si verificano:

a)

Le parti hanno **approvato** (per iscritto ovvero in altra forma secondo prassi) il contratto e si sono impegnate ad adempiere

b)

L'entità è in grado di **identificare i diritti** di ciascuna parte relativi ai beni e servizi da trasferire

c)

L'entità è in grado di determinare **condizioni e termini di pagamento**

d)

Il contratto ha **sostanza commerciale** (impatta sui flussi di cassa); effettivo agire da fornitore vs cliente (no scambio spazio-temporale di beni identici)

e)

È **probabile** che l'entità **incasserà i corrispettivi** (attraverso la valutazione della **capacità e intenzione** di pagamento del cliente)


Par. 9



IFRS 15 - Revenue from contracts with customers

1. Identificazione del contratto

è probabile che l'entità riceverà il corrispettivo a cui avrà diritto in cambio dei beni o servizi che saranno trasferiti al cliente. Nel valutare la probabilità di ricevere l'importo del corrispettivo, l'entità deve tener conto solo della capacità e dell'intenzione del cliente di pagare l'importo del corrispettivo quando sarà dovuto. Se il corrispettivo è variabile, l'importo del corrispettivo al quale l'entità avrà diritto può essere inferiore al prezzo stabilito nel contratto, perché l'entità potrebbe concedere al cliente uno sconto sul prezzo (cfr. paragrafo 52)



I ricavi sono «sempre» contabilizzati per la parte del corrispettivo che si ritiene di incassare (al netto, dunque, di «probabili» perdite su crediti)

(vedi Exposure draft 2010)

la valutazione della capacità e dell'intenzione di pagare va fatta sul prezzo della transazione (al netto degli sconti che si intende riconoscere) e mira a **verificare l'esistenza o meno del contratto** (e non l'importo dei ricavi da rilevare, che è attività compresa nella successiva fase 3)



IFRS 15 - Revenue from contracts with customers

Non si misura il ricavo ma si valuta se esiste il contratto

1. Identificazione del contratto

Sembra preferibile la **interpretazione qualitativa del paragrafo 9 lett. e)** per la:

- 1) collocazione all'interno della **Fase 1 - Identificazione del contratto** (e non nella Fase 3 – *Determinazione del transaction price*); come si dirà, nella Fase 3 – Determinazione del prezzo dell'operazione non si fa riferimento all'intenzione dell'entità di offrire concessioni sul prezzo ma non alla capacità e all'intenzione del cliente di pagare)
- 2) evoluzione del principio nel senso di **non esporre i ricavi al netto delle componenti legate al rischio credito** (vd. le "*Basis for Conclusion*" o "BC");
- 3) lettura del principio in **continuità rispetto allo IAS 18 che contiene indicazioni analoghe** (al par. 9 e). Nell'IFRS 15 lo *standard setter* si è limitato a restringere le variabili da considerare nel fare il test alla sola capacità e intenzione del cliente di pagare;
- 4) lettura degli **esempi illustrativi dell'IFRS 15** (vedi in seguito) da cui emerge che la capacità e l'intenzione del cliente di pagare sia funzionale solo alla valutazione dell'esistenza o meno del contratto.



IFRS 15 - *Revenue from contracts with customers*

1. Identificazione del contratto

ESEMPIO 1

Un'entità stipula un contratto per la cessione un fabbricato (il cui costo è di € 600.00) per un corrispettivo di € 1.000.000 nel quale la controparte intende aprire un ristorante (il fabbricato si trova in una zona in cui il mercato della ristorazione è molto competitivo).

Il cliente - che ottiene il controllo del bene al momento della stipulazione del contratto - paga un importo non restituibile di € 50.000 alla stipula del contratto e intende pagare con i proventi che ricaverà dal ristorante.

L'entità **non valuta positivamente la capacità e l'intenzione di pagare** del cliente [non sono quindi verificate le condizioni di cui al par. 9.e) del principio IFRS 15] e, pertanto, **non contabilizza alcun ricavo**.

L'entità contabilizza l'importo pagato dalla controparte come passività e verificherà se in futuro saranno soddisfatte le condizioni per rilevare il ricavo



IFRS 15 - *Revenue from contracts with customers*

1. Identificazione del contratto

ESEMPIO 2

Un'entità vende n. 1.000 unità di un bene al prezzo di € 1.000.000). E' la prima vendita in una regione che sta attraversando un periodo di significative difficoltà economiche.

Per tale motivo l'entità ritiene che non riuscirà ad incassare per intero il corrispettivo previsto. Tuttavia, considerata la possibilità che la regione si riprenda negli anni successivi, l'entità intende comunque stabilire relazioni commerciali nella regione stessa, che presenta un potenziale interessante.

L'entità per fare il test previsto dal paragrafo 9, lettera e), deve prima considerare se vi sia l'intenzione di riconoscere uno sconto e di accettare un corrispettivo più basso e nel fare ciò ritiene di concedere uno sconto «accontentandosi» per il caso in parola di un prezzo di € 400.000. L'entità **valuta positivamente la capacità e l'intenzione di pagare** del cliente quest'ultima somma.


Il test è superato e il **ricavo è contabilizzato** per € 400.000 (a motivo dell'intenzione di riconoscere uno sconto).



IFRS 15 - *Revenue from contracts with customers*

Trattamento fiscale Identificazione del contratto

L'entità fornisce informativa sufficiente su natura, importo, tempistica e grado di incertezza dei ricavi e dei flussi finanziari provenienti dai contratti con i clienti (par. 110 e ss.)





IFRS 15 - Revenue from contracts with customers

2. Identificazione della *performance obligation*

L'entità deve **identificare ogni impegno/promessa** contrattuale a trasferire:

beni e servizi distinti

Beni e servizi sono distinti se contemporaneamente:

- il cliente può usufruire del **bene/(servizio)** singolarmente o in combinazione con altre risorse facilmente disponibili per il cliente (ossia il bene o servizio è **distinto per sua natura**)
- la **promessa** di trasferire il bene/servizio è **distinta nel contratto** da altre promesse

una serie di beni e servizi


In caso di beni/servizi non distinti l'impresa deve **combinare** tali **beni/servizi** fino a quando non individua un insieme di beni/servizi distinto

In linea di principio l'identificazione è basata sulla separazione dei rischi relativi all'adempimento (se i rischi a trasferire taluni beni/servizi sono connessi o meno ai rischi a trasferire altri beni/servizi)



IFRS 15 - Revenue from contracts with customers


Trattamento fiscale
Identificazione performance obligation





IFRS 15 - *Revenue from contracts with customers*

3. Determinazione del *transaction price*



Corrispettivo a cui l'entità ha diritto in cambio del trasferimento dei beni e servizi, esclusi gli importi riscossi per conto terzi



IFRS 15 - Revenue from contracts with customers

Fase 3 - Determinazione del *transaction price*

Par. 51
Il prezzo può variare perché **esplicitamente previsto nel contratto** ovvero per diverse ragioni (**riduzioni, sconti, rimborsi, crediti, concessioni sul prezzo, incentivi, premi di rendimento penalità** ed **altri elementi analoghi**). Il corrispettivo promesso può variare anche perché il diritto dell'entità al corrispettivo dipende dal verificarsi o dal non verificarsi di un evento futuro. Per esempio, l'importo del corrispettivo è variabile quando il prodotto è venduto con **diritto di restituzione** o quando l'importo fisso è promesso a titolo di premio di rendimento per il raggiungimento di uno specifico obiettivo.

Par. 52
Un prezzo (al di là delle previsioni contrattuali) è considerato variabile se:

- il cliente ha una valida **aspettativa**, derivante dalle pratiche commerciali dell'entità, che questa accetti un corrispettivo inferiore a quello contrattuale;
- altri fatti e circostanze indicano che l'**intenzione** dell'entità, al momento della stipula, è quella di offrire uno sconto.

Nel valutare la probabilità di ricevere l'importo del corrispettivo, l'entità deve tener conto solo della capacità e dell'**intenzione** del cliente di pagare l'importo del corrispettivo Se il corrispettivo è variabile, l'importo del corrispettivo ... può essere inferiore al prezzo stabilito nel contratto, perché l'entità potrebbe concedere al cliente uno sconto sul prezzo [par. 9, lett. e)].



IFRS 15 - *Revenue from contracts with customers*

Fase 3 - Determinazione del *transaction price*

L'entità deve includere (in tutto o in parte) l'importo del corrispettivo variabile solo nella misura in cui è **altamente probabile che** quando sarà risolta l'incertezza associata al corrispettivo variabile **non si verifichi un significativo aggiustamento al ribasso dell'importo dei ricavi cumulati** rilevati (par. 56)

In tale valutazione si deve valutare la **probabilità** e l'**ampiezza dell'aggiustamento** al ribasso dei ricavi, tenendo conto, tra i vari fattori, anche se:


- l'importo del corrispettivo è molto sensibile a **fattori che sfuggono al controllo dell'entità** (volatilità del mercato, azioni di terzi, condizioni climatiche, rischio di obsolescenza del bene o servizio promesso,...);
- si prevede che l'incertezza sul corrispettivo si risolva in **tempi lunghi**;
- l'entità ha un'**esperienza limitata** in relazione al tipo di contratto;
- è prassi dell'entità offrire un'ampia gamma di concessioni sul prezzo o di modificare i termini e le condizioni di pagamento di contratti simili in circostanze analoghe;
- il contratto presenta un grande numero e un'ampia gamma di possibili importi del **corrispettivo** (par. 57)

L'inclusione di un corrispettivo variabile non è consigliato nei casi in cui la stima sia troppo incerta (la stima deve essere «attendibile»)



IFRS 15 - Revenue from contracts with customers

Trattamento fiscale
Determinazione transaction price





IFRS 15 - Revenue from contracts with customers

Diritto di reso

Par. B21

Per le cessioni di prodotti con **diritto di resa** (e alcuni servizi con diritto di rimborso) si rileva:

- a) il ricavo nei limiti dell'importo del «*corrispettivo al quale l'entità prevede di avere diritto*» (**non si rilevano ricavi per prodotti/servizi per i quali è prevista resa/rimborso**);
- b) una **passività** per rimborsi futuri e un'**attività** per il diritto a recuperare i prodotti dal cliente all'atto dell'estinzione della passività per rimborsi futuri;
- c) un corrispondente aggiustamento in **rettifica del costo delle vendite**.



IFRS 15 - Revenue from contracts with customers

Diritto di reso

16. Se l'entità **conserva rischi significativi** connessi con la proprietà, l'operazione non può essere classificata come vendita e **non si possono rilevare ricavi**. L'entità può conservare in molti modi un rischio significativo legato alla proprietà. Esempi di situazioni nelle quali **l'entità può conservare significativi rischi e benefici** connessi...

d) **quando** l'acquirente ha il diritto di revocare l'acquisto per un motivo specificato nel contratto di vendita e **l'entità è incerta sulle probabilità del reso**.

17. Solo se l'entità conserva un rischio connesso alla proprietà insi...
classificata come vendita e il ricavo è rilevato. ... Un ... esempio di entità che **conserva solo rischi irrilevanti** connessi alla proprietà è quello di una vendita al dettaglio nella quale viene offerto un rimborso se il cliente non fosse soddisfatto. In tali casi il ricavo è rilevato al momento della vendita **se il venditore può effettuare una stima attendibile dei resi futuri, rilevando una passività per i resi** basata sull'esperienza e su altri fattori pertinenti.



IFRS 15 - Revenue from contracts with customers

Diritto di reso

In sostanza, in applicazione del principio **IFRS 15**, occorre stimare la probabilità e la quantità dei resi (l'ammontare dei servizi oggetto di rimborso) e rilevare il ricavo al netto degli stessi, stanziando contestualmente una passività per rimborsi futuri e un'attività per il diritto a recuperare i prodotti dal cliente a parziale rettifica del costo delle vendite.

Occorre inoltre rettificare i costi di esercizio in misura pari a quelli relativi alle cessioni/prestazioni non rilevate come ricavi (e la cui competenza deve essere rinviata)



IFRS 15 - *Revenue from contracts with customers*

Diritto di reso

Venduti con diritto di reso n. 1.000 beni al prezzo unitario di € 1 (costo di produzione unitario pari a € 0,8). La stima dei resi è pari al 20%

Dare		Avere	
Cassa	1.000	Ricavi	800
		Passività rimb. fut.	200

Dare		Avere	
Attività diritto reso (magazzino/risconto)	160	Storno costi (C/E)	160



IFRS 15 - Revenue from contracts with customers

Diritto di reso

Beni
resi

Dare		Avere	
Passività rimb. fut.	200	Cassa	200
Dare		Avere	
Magazzino/risconto	160	Attività diritto reso (magazzino/risconto)	160

Beni
non resi

Dare		Avere	
Passività rimb. fut.	200	Ricavo	200
Dare		Avere	
Costi di competenza (C/E)	160	Attività diritto reso (magazzino/risconto)	160



IFRS 15 - Revenue from contracts with customers

Diritto di reso

Aspetti fiscali

Art. 109, co. 2, Fuir

Derivazione rafforzata...
...ovvero...?

Dare		Avere	
Cassa	1.000	Ricavi	800
		Passività rimb. fut.	200

Δ +

Dare		Avere	
Attività diritto reso (magazzino/risconto)	160	Storno costi (C/E)	160

Δ -



IFRS 15 - Revenue from contracts with customers

Diritto di reso

**Beni
resi**

Dare		Avere	
Passività rimb. fut.	200	Cassa	200
Dare		Avere	
Magazzino/risconto	160	Attività diritto reso (magazzino/risconto)	160

**Beni
non resi**

Dare		Avere	
Passività rimb. fut.	200	Ricavo	200
Dare		Avere	
Costi di competenza (C/E)	160	Attività diritto reso (magazzino/risconto)	160



IFRS 15 - *Revenue from contracts with customers*

4. **Allocazione del *transaction price***




Regole particolari per **corrispettivi variabili** e sconti



IFRS 15 - Revenue from contracts with customers

4. Allocazione del *transaction price*





IFRS 15 - Revenue from contracts with customers


Trattamento fiscale
Determinazione transaction price





IFRS 15 - Revenue from contracts with customers

Trattamento fiscale
Determinazione transaction price





IFRS 15 - Revenue from contracts with customers

5. Rilevazione del ricavo






IFRS 15 - Revenue from contracts with customers

5. Rilevazione del ricavo





5. Rilevazione del ricavo





IFRS 15 - Revenue from contracts with customers

Trattamento fiscale
Determinazione transaction price





IFRS 15 - *Revenue from contracts with customers*

REGOLE DI TRANSIZIONE CONTABILE →

REGOLE DI TRANSIZIONE CONTABILE

Regola di derivazione a regime

Regola di neutralità in transizione

...con opzione di
riallineamento



IFRS 15 - Revenue from contracts with customers

Transizione contabile

La prima applicazione dell'IFRS 15

2016

Previgenti principi
(IAS 18/IAS 11)

2017

Esercizio
comparativo

2018

Esercizio di prima
applicazione IFRS 15

Data di transizione
all'IFRS 15

Data di prima
applicazione



IFRS 15 - Revenue from contracts with customers

TRANSIZIONE FISCALE

Regola di derivazione a regime

Regola di **neutralità** in transizione

...con opzione di
riallineamento



IFRS 15 - Revenue from contracts with customers

Decreto IAS

D M 8 giugno 2011

Art. 4 del d.lgs. n. 38/2005

7-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, ove necessario, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 7-ter, ad emanare eventuali disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP.

Adozione
principio

DECRETO
FINANZIO
contabile

DECRETO
FISCO

(90 giorni)

(60 giorni)

(150 giorni)

Art. 13-bis, comma 10, del D.L. n. 244/2016

10. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, dopo il comma 7-quater, è aggiunto il seguente "7-qui-quies. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, ove necessario, entro centocinquanta giorni dalla data di approvazione o aggiornamento dei principi contabili di cui al comma 1 dell'articolo 9-bis ad emanare eventuali **disposizioni di coordinamento** per la determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP".



IFRS 9 - *Financial instruments*

IFRS 9

Introduce nuove modalità di contabilizzazione degli strumenti finanziari

Le principali modifiche riguardano la:

- classificazione degli strumenti finanziari**
- valutazione del rischio di credito**
- rilevazione delle perdite attese**
- incorporazione dei derivati**


Omologato
22 nov 2016

Decorrenza
1/1/2018



IFRS 9 - *Financial instruments*

Classificazione delle attività finanziarie





IFRS 9 - Financial instruments


Classificazione attività ex IAS 9

Categoria		Valutazione
FVTPL	 FVO	FV a CE
HTM		Costo ammortizzato
L&R		Costo ammortizzato
AFS		FV a PN (OCI)

Classificazione fiscale

Art. 85.3bis.TUIR

...si considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quelle detenuti per la negoziazione





IFRS 9 - *Financial instruments*

Classificazione attività ex IFRS 9

Categoria	Valutazione
FVPL	FV a CE
Appendice A	
FVOCI	FV a OCI (PN)
AC	Costo ammortizzato



Classificazione fiscale

IFRS 9 - Appendice A


Posseduta per negoziazione

Attività o passività finanziaria che soddisfa una delle condizioni seguenti:

- a) *è acquisita o sostenuta principalmente al fine di essere venduta o riacquistata a breve;*
- b) *al rilevazione iniziale è parte di un portafoglio di strumenti finanziari identificati che sono gestiti insieme e per i quali è provata l'esistenza di una recente ed effettiva strategia rivolta all'ottenimento di un utile nel breve periodo;*
- c) *è un derivato (...).*



La riclassificazione delle attività finanziarie





La riclassificazione delle attività finanziarie

IFRS 9

Art. 4 - DM 08/06/2011

1. Nella riclassificazione di uno strumento finanziario in una delle **altre categorie previste dallo IAS 39**, che comporta il passaggio ad un **diverso regime fiscale** dello strumento stesso, il valore dello strumento finanziario iscritto nella nuova categoria, quale risultante da atto di data certa e, in ogni caso, dal bilancio d'esercizio approvato successivamente alla data di riclassificazione, assume rilievo fiscale.
2. Il **differenziale** tra il valore di cui al comma precedente ed il valore fiscalmente riconosciuto prima della riclassificazione dello strumento finanziario in un'altra categoria tra quelle contemplate dallo IAS 39 rileva secondo la **disciplina fiscale applicabile allo strumento finanziario prima della riclassificazione**.
3. La riclassificazione di cui al comma 1 assume rilevanza anche ai fini di cui alla lettera a) e b) dell'art. 87 del TUIR e si applicano le disposizioni di cui alla lettera c) del comma 1-bis dell'art. 110 .



IFRS 9 - *Financial instruments*

La riclassificazione delle attività finanziarie

Crediti

Derivati

Regime fiscale degli strumenti finanziari


	VALUTAZIONE	REALIZZO
Attivo circolante	Ricavi/Costi <i>Art. 94, 109, 110 del TUIR</i>	Ricavi <i>Art. 85 del TUIR</i>
Immobilizzazioni: obbligazioni e similari	Ricavi/Costi a CE (no AFS) <i>Art. 101, 110 del TUIR</i>	Plus/Minus <i>Art. 86, 87, 101 del TUIR</i>
Immobilizzazioni: azioni e similari	Irrilevanza Plus/Minus <i>Art. 101, 110 del TUIR</i>	Plus/Minus (P.Ex) <i>Art. 86, 87, 101 del TUIR</i>



IFRS 9 - *Financial instruments*

Regime fiscale di **transizione**

Neutralità (con riallineamento) o riclassificazione?





Valutazione del rischio di credito su passività

I maggiori o minori valori delle **passività finanziarie** designate al *fair value* al conto economico (FVTPL) sono rilevati:

- per la quota attribuibile alle **variazioni del rischio di credito**, nelle altre componenti di conto economico complessivo (**OCI**)
- per l'ammontare residuo della variazione del *fair value* della passività, nell'utile (perdita) d'esercizio (CE).

(IFRS 9 - par. 5.7.7)

Variazione FV passività

Conto economico

Altre componenti di conto economico (OCI)



Valutazione del rischio di credito su passività

RILEVANZA FISCALE DELLE PASSIVITA' FINANZIARIE

Art. 110, co. 1-ter, TUIR

... i componenti positivi e negativi che derivano dalla valutazione, operata in base alla corretta applicazione di tali principi, delle passività assumono rilievo anche ai fini fiscali



Valutazione del rischio di credito su passività

Art. 2 - DM 08/06/2011

1. *I componenti reddituali fiscalmente rilevanti, imputati direttamente al prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo (OCI), concorrono alla formazione del reddito imponibile. Tale disposizione non si applica nelle ipotesi in cui i componenti di cui al periodo precedente assumono rilievo fiscale solo per effetto dell'imputazione a conto economico. Per i componenti di cui al primo periodo, imputati direttamente a patrimonio o al prospetto delle altre componenti di conto economico (OCI), per i quali non è mai prevista l'imputazione a conto economico, **la rilevanza fiscale è stabilita secondo le disposizioni applicabili ai componenti imputati al conto economico aventi la medesima natura.***

2. *I componenti fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni del decreto IRAP, imputati direttamente a patrimonio netto o al prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo (OCI), concorrono alla formazione della base imponibile IRAP al momento dell'imputazione a conto economico. Se per tali componenti non è mai prevista l'imputazione a conto economico la rilevanza fiscale è stabilita **secondo le disposizioni applicabili ai componenti imputati al conto economico aventi la medesima natura.***



IFRS 9 - *Financial instruments*

Rilevazione delle perdite attese (*incurred and expected losses*)

Vanno contabilizzate le rettifiche del valore degli strumenti finanziari, anche di quelli cd. *performing*, derivanti dalle aspettative sul rischio di credito. Si rileva un **fondo a copertura perdite per perdite attese lungo tutta la vita utile del credito nelle altre componenti di conto economico complessivo** senza ridurre il valore contabile dell'attività finanziaria nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria.

(IFRS 9 - par. 5.5)

Rilevazione perdite


Conto economico - incurred losses

Altre componenti di conto economico (OCI) – expected losses



IFRS 9 - *Financial instruments*

Rilevazione delle perdite attese (incurred and *expected losses*)



Neutralità e riallineamento

(art. 13 D.Lgs. n. 38/2005 – art 15 D.L. n.185/2008)

Riclassificazione

(art. 4 – DM 8/6/2011)

Art.
94

Art.
106

Art.
110



Incorporazione dei derivati

Quando un **contratto ibrido** (che contiene un derivato) **contiene un contratto primario** che:

- **costituisce un'attività rientrante nell'IFRS 9**, l'entità deve **classificare** lo strumento con riferimento all'**intero contratto ibrido**;
- **non costituisce un'attività rientrante nell'IFRS 9**, **il derivato incorporato deve essere separato** e contabilizzato come derivato **se, e soltanto se**:
 - a) le **caratteristiche economiche e i rischi** del derivato incorporato **non sono strettamente correlati** alle caratteristiche economiche e ai rischi del contratto primario;
 - b) uno strumento separato con le stesse condizioni del derivato incorporato **soddisfarebbe la definizione di derivato**; e
 - c) il contratto **ibrido non è valutato al fair value** con variazioni rilevate nell'utile (perdita) d'esercizio (ossia il derivato incorporato in una passività finanziaria al FV rilevato nell'utile/perdita d'esercizio non è separato).




Incorporazione dei derivati

Art. 5 - DM 08/06/2011

1. Indipendentemente dalla qualificazione e della classificazione adottata in bilancio, **si considerano**:
 - a) simili alle **azioni** gli strumenti finanziari che presentano i requisiti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 44 del testo unico;
 - b) simili alle **obbligazioni** gli strumenti finanziari che presentano i requisiti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 44 del testo unico.
2. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui al del testo unico anche alle comma 9 dell'art. 109 remunerazioni dovute sugli strumenti finanziari di cui al comma precedente.
3. Alle remunerazioni degli strumenti finanziari di cui alla lettera b) del comma 1 imputate a patrimonio netto si applicano le disposizioni di cui al . comma 4, secondo periodo, dell'art. 109 del testo unico




Incorporazione dei derivati



In sede di transizione all'IFRS 9 si potrebbe presentare la necessità di incorporare un derivato scorporato con lo IAS 39



Incorporazione dei derivati



Riclassificazione

(art. 4 DM 8/6/2011)

Dubbi su:

- 1) Riconoscimento fiscale del valore dello strumento re-incorporato**
- 2) Trattamento fiscale del differenziale tra valore strumento re-incorporato e valori fiscali dei singoli strumenti precedentemente scorporati**

Neutralità e riallineamento

(art. 13 D.Lgs n. 38/2005 – art 15 D.L. n.185/2008)

Trattamento fiscale «cristallizzato» sull'ultrattività delle classificazioni di bilancio precedenti (salvo opzione per riallineamento)